

Concessione a favore del Comune di Trento di una fascia di terreno per la posa in opera di un collettore delle acque superficiali a ridosso del confine sud della p.ed. 5322, sita nel comune catastale di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede dell'istituzione formativa ENAIP di Villazzano.

Determinazione n. 25 del 19/05/2020

Concessione a favore del Comune di Trento di una fascia di terreno per la posa in opera di un collettore delle acque superficiali a ridosso del confine sud della p.ed. 5322, sita nel comune catastale di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede dell'istituzione formativa ENAIP di Villazzano.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 26/2020-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 25 DI DATA 19 Maggio 2020

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Concessione a favore del Comune di Trento di una fascia di terreno per la posa in opera di un collettore delle acque superficiali a ridosso del confine sud della p.ed. 5322, sita nel comune catastale di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede dell'istituzione formativa ENAIP di Villazzano.

RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 12

Il Dirigente rileva quanto segue.

Con atto di data 29 settembre 1997, numero di raccolta 023466 e numero di repertorio 021114, la Provincia Autonoma di Trento ha concesso al Comune di Trento una fascia di terreno per la posa in opera di un collettore delle acque superficiali a ridosso del confine sud della particella edificiale 5323 (ora particella edificiale 5322), sita nel comune catastale di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede dell'istituzione formativa ENAIP di Villazzano.

La concessione di cui all'alinea precedente è scaduta il giorno 31 dicembre 2019 e il Comune di Trento con nota acquisita al prot. n. C_L378/23239 di data 29 gennaio 2020, ha chiesto al Servizio Istruzione il rinnovo della concessione in oggetto, perdurando la necessità per il comune di disporre degli spazi in concessione oltre la scadenza prevista.

Atteso quanto sopra esposto, vista la necessità di rinnovare l'atto di concessione in oggetto, il Servizio Istruzione ha predisposto uno schema, già approvato dal Comune di Trento con determinazione

del Servizio Patrimonio n. 12/58 di data 16 aprile 2020, la quale ha autorizzato anche la stipulazione dell'atto di concessione, per mezzo del dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento, e redatto secondo l'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (amministrazione concedente) al Comune di Volano (cessionario) della fascia di terreno, di circa 143 ml, dove è posato un collettore di acque superficiali della zona collinare Man - S. Antonio, a ridosso del confine sud della particella edificiale n. 5322 C.C. di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede di ENAIP di Villazzano;

- Durata: la durata dell'atto di concessione in oggetto viene stabilita, di comune accordo, dal giorno 1 gennaio 2020 e scadrà il giorno 31 dicembre 2028 con possibilità di successivo rinnovo tacito di altri 9 anni fino al termine massimo del 31 dicembre 2037,

subordinatamente alla stipulazione di appositi atti integrativi ai fini fiscali in occasione di ciascun rinnovo, e salvo disdetta da darsi da una o dall'altra delle parti contraenti, con posta certificata alla controparte almeno 90 giorni prima della 31 dicembre di ogni anno di calendario;

- Canone di concessione: viene prevista la corresponsione di un canone pari, per il 2020, ad Euro 102,17 (centodue/17) annui, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dalla data dell'1 gennaio 2021 e da corrisondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale; il canone sarà soggetto ad adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale n.1/1995;

- Condizioni:

RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 12

- il concessionario s'impegna ad utilizzare il bene oggetto di concessione esclusivamente per lo scopo richiesto: la concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'amministrazione concedente in caso di diversa destinazione;

- resta altresì inteso che il concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione;

- il concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata l'area stessa. Il concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'utilizzo dell'area oggetto della presente concessione. Il concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati;

- il concessionario non potrà cedere la concessione oggetto dell'atto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi, senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;

- l'amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento l'atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito qualora i beni oggetto della concessione servissero per esigenze di pubblica utilità;

- spese contrattuali: a carico del concessionario Tutto ciò premesso **IL DIRIGENTE**

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 38, comma 1 il quale dispone che "i beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per

motivi di pubblico interesse.";

RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 12

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 11 luglio 2003 che, per la fattispecie, prevede l'esonero dalla cauzione e la corresponsione di un canone ricognitorio nella misura minima di legge, pari, per il 2020, ad Euro 102,17, così come determinato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 1815 di data 05 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi essenziali riportati in premessa, un contratto di concessione attiva, già approvato dal Comune di Trento con determinazione del Servizio Patrimonio n. 12/58 di data 16 aprile 2020, relativo all'attribuzione in concessione al Comune di Trento della fascia di terreno, di circa 143 ml, dove è posato un collettore di acque superficiali della zona collinare Man - S. Antonio, a ridosso del confine sud della particella edificiale n. 5322 C.C. di Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede dell'istituzione formativa ENAIP di Villazzano;
2. di ratificare il contratto di concessione di cui al punto 1 con il Comune di Trento dal giorno 1 gennaio 2020 alla data della presente determinazione tenuto conto che non è stato possibile procedere prima per difficoltà connesse al perfezionamento dell'istruttoria;
3. di prendere atto che per l'anno 2020 il canone di concessione ricognitorio ammonta ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17) ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23;
4. di dare atto che l'importo di Euro 102,17 corrispondente al canone di concessione per l'anno 2020 è stato già accertato ed introitato al capitolo 122250/008 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
5. di accertare la somma complessiva di Euro 817,36 (Euro ottocentodiciassette/36) e di imputare l'importo annuo di euro 102,17 sul capitolo 122250/008 - Entrate - per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2028;
6. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 5 potranno essere annualmente aggiornati in

RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 12

- base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento ai criteri dettati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, mediante apposito atto gestionale;
7. di dare atto che il contratto di concessione di cui al punto 1 sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 5 di 6 RT - DB

Num. prog. 5 di 12

001 Schema atto di concessione 002 Allegato A) Planimetria Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2020-S167-00039

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 12

SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

ROBERTO CECCATO, nato a , il , che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m.;

(2) COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, Via Belenzani n.19, codice fiscale n.00355870221, rappresentato da:

DEGASPERI CRISTINA, nata a , il , che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento, ai sensi del Decreto del Sindaco di Trento prot. 279131 di data 19 dicembre 2016;

In conformità alla determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n..... di data 2020 e alla determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune n. di data. 2020, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:

a) con atto di data 29 settembre 1997 n.di racc. 023466 e n.di rep. 021114 la Provincia Autonoma di Trento ha concesso al Comune di Trento una fascia di terreno per la posa in opera di un collettore delle acque superficiali a ridosso del confine sud della p.ed. 5323 (ora 5322) C.C.Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede di ENAIP di Villazzano;

b) l'atto di cui al punto a) è scaduto il 31 dicembre 2019;

Num. prog. 7 di 12

c) il Comune di Trento con nota prot. n. C_L378/23239 di data 29 gennaio 2020 ha chiesto il rinnovo della concessione;

d) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

Tutto quanto considerato e dichiarato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominato "Amministrazione concedente", a mezzo del suo soprannominato rappresentante, dà in concessione al COMUNE DI TRENTO, di seguito denominato "Concessionario", che a mezzo del suo soprannominato rappresentante accetta, la fascia di terreno, di circa 143 ml, dove è posato un collettore di acque superficiali della zona collinare Man-S. Antonio, a ridosso del confine sud della p.e.d.5322 C.C.Trento, appartenente al patrimonio indisponibile della PAT, facente parte del compendio immobiliare sede di ENAIP di Villazzano, così come appare nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A).

ART. 2 - Durata Il presente atto di concessione ha inizio con il giorno 01 gennaio 2020 e scadrà il giorno 31 dicembre 2028

con possibilità di successivo rinnovo tacito di altri 9 (nove) anni fino al termine massimo del 31 dicembre 2037, subordinatamente alla stipulazione di appositi atti integrativi ai fini fiscali in occasione di ciascun rinnovo, e salvo disdetta da darsi da una o dall'altra delle parti contraenti, con posta certificata alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima del 31 dicembre di ogni anno di calendario.

ART. 3 - Canone annuo Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione concedente un canone annuo pari, per il 2020, ad Euro 102,17 (Euro centodieci/17), ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge provinciale 19

luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dal 1° gennaio 2021 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione concedente.

Il canone sarà oggetto di adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale n. 1/1995.

Num. prog. 8 di 12

Si dà atto che il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno, a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguamento fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta del Concedente.

Il mancato pagamento del canone di concessione di cui al primo comma, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata dall'Amministrazione concedente, costituisce causa di risoluzione unilaterale del presente atto di concessione, da parte dell'Amministrazione concedente, a danno, spese ed interessi a carico del Concessionario.

ART.4 - Impegni del Concessionario Il Concessionario s'impegna ad utilizzare l'area di cui all'articolo 1 (uno) esclusivamente per lo scopo richiesto; la presente concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'Amministrazione concedente in caso di diversa destinazione.

Resta altresì inteso che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'immobile descritto nell'art. 1 (uno).

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dell'immobile.

Resta peraltro convenuto che le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Responsabilità del Concessionario Il Concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'Amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata l'area stessa.

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'utilizzo dell'area oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati.

ART. 6 - Divieto di cessione Il Concessionario, non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né subconcedere o subaffittare,

in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'articolo 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente.

Num. prog. 9 di 12

ART. 7 - Riconsegna del bene Alla scadenza del presente atto di concessione o al momento della dichiarazione di decadenza della concessione oggetto dell'atto stesso- con conseguente risoluzione unilaterale del medesimo atto da parte dell'Amministrazione concedente - le parti procederanno alla riconsegna dell'immobile, descritto nell'art. 1

(uno), mediante stipulazione di un apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

L'immobile dovrà essere restituito all'Amministrazione concedente nelle stesse condizioni di manutenzione in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo di riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna dell'immobile mediante un suo Funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

ART. 8 - Decadenza del contratto Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso -

salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art.2 qualora i beni descritti all'art.1 servissero per esigenze di pubblica utilità.

ART.9 - Spese contrattuali Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto aggiuntivo è da considerarsi rispettivamente:

a) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-

13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5

comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa;

b) esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Num. prog. 10 di 12

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario **COMUNE DI TRENTO**

Il Dirigente del Servizio Patrimonio - dott.ssa Cristina Degasperi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Il Concedente **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Servizio Istruzione Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 11 di 12

Num. prog. 12 di 12